

D.C.P.C.384

Ministero per i Beni e le Attività Eulturali Segretariato regionale per la Puglia LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA PUGLIA

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 *"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, come modificato dal D.lgs. 8 gennaio 2004 n. 3 *"Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante disposizioni transitorie e finali;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", (come modificato dal D.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dal D.lgs 26/3/2008, n.62, di seguito denominato Codice);

VISTO il Decreto Dirigenziale 06.02.2004, come modificato dal D.D. del 28.02.2005 recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29/8/2014 recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il D.D.G. del 9/3/2015 del Segretariato Generale del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, con cui è stato conferito alla dr.ssa Eugenia VANTAGGIATO l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Puglia;

VISTA la nota con la quale la REP, ha chiesto, la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per l'immobile appresso descritto;

VISTO il parere positivo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari espresso con nota prot. 7642 del 29.06.2018;

Ritenuto che l'immobile

Denominato CHIESA S. FRANCESCO D'ASSISI

Regione PUGLIA Provincia di BARI

Comune di GRAVINA IN PUGLIA

Località LARGHETTO S. FRANCESCO

numero civico

distinto in catasto al Foglio 103 p.lle H e I, come dall'allegata planimetria catastale, presenta l'interesse storicoartistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata;

VISTO il parere positivo reso dalla Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Puglia riunitasi il 2.08.2018, ai sensi dell'art. 39 del D.P.C.M. n. 171 del 29.8.2014; Il Segretariato regionale

DECRETA



Ministero per i Beni e le Attività Culturali Segretariato regionale per la Puglia LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA PUGLIA

l'immobile denominato "CHIESA SAN FRANCESCO D'ASSISI", sito in Gravina in Puglia (BA), distinto in catasto al Foglio 103 p.lle H e I, di proprietà della Parrocchia San Francesco D'Assisi, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che <u>verrà</u> notificato, ai sensi dell'art. 15 del succitato Decreto Legislativo, ai proprietari, possessori o detentori a <u>qualsiasi titolo dal Segretario Regionale per la Puglia.</u>

A cura della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bari il provvedimento verrà trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio Pubblicità immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - ROMA– ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Puglia, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Sono fatte salve le disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bari, li 08-08-2018

IL SEGRETARIO REGIONALE
DIRIGENTE
(Dott.ssa Eugenia VANTAGGIATO)